



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO

Redazione e Ammin.: Ajdovščina

Ajdovščina 19 febbraio 1947

Anno I. - No. 23

CONTENUTO:

584. Decreto sulle modifiche e completamenti della ordinanza sulla applicazione dell'assicurazione sociale obbligatoria sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno (Boll. Uff. No. 1/2).
585. Ordinanza sulle modifiche e complementi della ordinanza del 31 dicembre 1945 Boll. Uff. No. 7/54 sulla determinazione e sul pagamento delle rendite e pensioni minime da parte dell'assicurazione sociale sul territorio del Litorale Sloveno.
586. Ordinanza sulla derogazione delle ordinanze concernenti la categorizzazioni dei luoghi nel distretto di Capodistria.
587. Provvedimento sulla nominazione dei membri del Tribunale per l'assicurazione sociale.
588. Provvedimento sulla nominazione del quinto membro dell'amministrazione provvisoria dell'Istituto d'assicurazione sociale a Capodistria.
589. Provvedimento sulla nominazione dei ulteriori membri dell'amministrazione provvisoria dell'assicurazione sociale.

584.

Decreto

sulle modifiche e completamenti della ordinanza sulla applicazione dell'assicurazione sociale obbligatoria sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno (Boll. Uff. No. 1/2)

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

decreto:

Art. 1

L'art. 10 viene modificato ed è del seguente tenore:

Per tutti gli assicurati il datore di lavoro corrisponderà tutti i contributi con propri mezzi.

Art. 2

L'art. 13 comma 4 si modifica come segue:

L'assicurato ha diritto alla cura negli ospedali pubblici, nelle cliniche universitarie e nelle scuole di ostetricia non oltre il giorno in cui cessa il diritto all'assistenza e precisamente secondo la classe più bassa.

L'art. 13 comma 5 si modifica come segue:

Dopo l'uscita dal servizio, la persona che fu assicurata negli ultimi due anni prima dell'uscita dal servizio per almeno 6 mesi, conserva tutti i diritti alle prestazioni dall'assicurazione nel caso di malattia, gravidanza e natalità verificatosi nel periodo di due (2) mesi dopo l'uscita dell'assicurato dal servizio. Coloro che negli ultimi due anni prima dell'uscita dal servizio erano assicurati almeno 12 mesi, conservano sotto le stesse premesse, il diritto a queste prestazioni anche per il caso di malattia, gravidanza e natalità che si verifica nel periodo di tre (3) mesi dopo l'uscita dell'assicurato dal servizio.

All'art. 13 si aggiunge comma 6 del seguente tenore:

Per la durata della cura ospedaliera, in sanatorio, luoghi di cura o climatici l'assicurato ha diritto alla sovvenzione in danaro per il mantenimento della famiglia nell'ammontare della $\frac{1}{2}$ dell'indennità di vitto oppure alla sovvenzione in danaro per piccole spese gior-

nalieri fino all'ammontare del $\frac{1}{5}$ dell'indennità di vitto per il caso che l'assicurato non mantiene la famiglia.

Art. 3

L'art. 16 primo capoverso si modifica come segue:

Ai membri di famiglia dell'assicurato sono offerte in caso di loro malattia, le seguenti prestazioni:

a) l'assistenza medica gratuita, medicine gratuite, i necessari bendaggi e mezzi di cura ausiliari per il tempo finchè dura la malattia però al massimo per il periodo di un'anno per ogni singolo caso di malattia.

b) Cura ospedaliera gratuita per un massimo di 6 (sei) mesi per ogni singolo caso di malattia.

Per usufruire i benefici derivanti dall'assicurazione in caso di malattia, vengono considerati quale membri di famiglia dell'assicurato sempre che vivano con lui in comune economia e vengono da lui realmente mantenuti:

a) il coniuge dell'assicurato

b) i figli legittimi, illegittimi e adottati, i figliastri, i nipoti, i fratelli e le sorelle dell'assicurato, tutti fino al compiuto 17 anno di età, rispettivamente al 23 anno di età se frequentano una scuola; se poi causa difetto fisico o mentale sono inabili al guadagno, finchè dura tale inabilità;

c) padre e madre dell'assicurato.

Art. 4

L'art. 18, capoverso 2 si modifica come segue:

Nel caso di vecchiaia l'assicurato ha diritto alla rendita di anzianità quando egli verso il contributo per 520 settimane e se ha compiuto il 60.-mo anno d'età ovvero l'assicurata quando ha compiuto il 55.-mo anno d'età. La rendita l'invalidità ovvero d'anzianità (pensione) ammonta dopo 260 settimane dell'assicurazione il 30% della media della mercede assicurata negli ultimi 5 anni dell'assicurazione, che si ammonta di 1% per ogni periodo di 26 settimane susseguenti.

L'art. 18 capoverso 3 comma b si modifica come segue:

La rendita infantile per ogni figlio legittimo ed illegittimo ovvero prima dell'invalidità adottato sotto il 17.-mo anno d'età, fino che egli non compie il 17.-mo anno d'età, qualora egli frequenta la scuola finchè egli non compia il 23.-mo anno d'età e ciò nell'importo annuo

3. Gli assicurati ed i pensionati che furono assicurati per la pensione durante il periodo indicato nel presente capoverso, ricevono, a principiare dal 1 gennaio 1947 in poi la pensione minima mensile come segue:

oltre 10 fino a 20 anni d'assicurazione	Lire 3.000.—
oltre 20 fino a 25 anni d'assicurazione	„ 3.500.—
oltre 25 fino a 30 anni d'assicurazione	„ 4.000.—
oltre 30 anni d'assicurazione	„ 4.500.—

Le pensioni mensili di tutti gli aventi diritto non devono complessivamente superare il totale della pensione dell'assicurato deceduto e dei suoi diritti alla pensione.

Art. 3

L'art. 8 della cit. ordinanza si modifica ed è del seguente tenore:

1. Se l'avente diritto alla rendita personale acquisisce il diritto alla pensione personale ovvero se l'avente diritto alla pensione personale acquisisce il diritto alla rendita personale, la pensione gli viene ribassata per $\frac{2}{3}$ dell'ammontare della rendita. In quanto poi questi $\frac{2}{3}$ sono uguali o superiori della pensione, si corrisponde solamente la rendita. La rendita e la pensione assieme non devono eccedere l'ammontare al 100% della rendita base ovvero della pensione base, prendendo in considerazione la base superiore.

2. Se l'assicurato acquisisce contemporaneamente il diritto alla rendita personale e alla pensione personale, gli spetta soltanto una prestazione e precisamente quella maggiore.

3. Se la persona godente la rendita familiare o la pensione familiare, acquisisce il diritto alla rendita personale o alla pensione personale ovvero se la persona godente la rendita personale o pensione personale acquisisce il diritto alla rendita familiare o pensione familiare, la verrà corrisposto solo una prestazione e precisamente quella maggiore, nel mentre il diritto all'altra prestazione è quiescente. Colla cessazione alla prestazione godente, rivive il diritto alla prestazione quiescente.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ma viene attuata cominciando dal 1 luglio 1946.

Ajdovščina li 8 gennaio 1947.

Il capodipartimento	Il segretario
per la previdenza sociale: dr. Franc Marušič m. p.	della Delegazione del CRLN: France Perovšek m. p.

586.

Ordinanza

sulla derogazione delle ordinanze concernenti la categorizzazioni dei luoghi nel distretto di Capodistria

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e appar approvazione dell'amministrazione Militare dell'A. J. promulga le seguente

ordinanza:

Art. 1

Col 1 gennaio 1947 per il territorio del distretto di Capodistria vengono derogate tutte le disposizioni delle

ordinanze concernenti la categorizzazione dei luoghi nella prima e seconda classe di contingenza.

Tutti i diritti ed obblighi che scaturiscono dai disposti di queste ordinanze, devono esser sistemati nell'ammontare e contenuto come sono stati disposti per i luoghi nella prima classe di contingenza.

Gli emolumenti aumentati ai sensi del 2 capoverso del presente articolo si ancor aumentano per 10%.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore col giorno della firma.

Ajdovščina li 15 gennaio 1947.

Il segretario
della Delegazione del CRLN:
France Perovšek m. p.

587.

Provvedimento

sulla nomina dei membri del Tribunale per l'assicurazione sociale

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno d'accordo coll'Amministrazione Militare dell'A. J. e con l'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

provvedimento:

Ai sensi dell'art. 23 del decreto sull'attuazione dell'assicurazione sociale obbligatoria del 6 agosto 1945 vengono nominati quale membri del Tribunale per l'assicurazione sociale per tutto il territorio dell'Istituto regionale per l'assicurazione sociale a Capodistria:

1. quale presidente del Tribunale il giudice del Tribunale popolare distrettuale a Capodistria delegato dal menzionato Tribunale,
2. quale membro Skočir Matteo,
3. quale membro Primožič Augusto.

Ajdovščina li 17 gennaio 1947.

Il capodipartimento	Il segretario
per la previdenza sociale: dr. Franc Marušič m. p.	della Delegazione del CRLN: France Perovšek m. p.

588.

Provvedimento

sulla nomina del quinto membro dell'amministrazione provvisoria dell'Istituto d'assicurazione sociale a Capodistria

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno d'accordo coll'Amministrazione Militare dell'A. J. e con l'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

provvedimento:

Ai sensi dell'art. 22 del decreto sull'attuazione dell'assicurazione sociale obbligatoria del 6 agosto 1945 si completa l'ordinanza No. 2/12 Bollettino Ufficiale del 22 settembre 1945 colla ulteriore nomina del quinto membro dell'assicurazione sociale a Capodistria:

Gorkič Josip, dirigente l'ufficio collocamento a Capodistria coll'aggiunta che egli funge da presidente dell'amministrazione provvisoria autonoma.

Ajdovščina li 8 gennaio 1947.

Il capodipartimento Il segretario
per la previdenza sociale: della Delegazione del CRLN:
dr. Franc Marušič m. p. France Perovšek m. p.

589.

Provvedimento

sulla nomina dei ulteriori membri dell'amministrazione provvisoria dell'assicurazione sociale

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno d'accordo coll'Amministrazione Militare dell'A. J. e con

l'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

provvedimento:

Ai sensi dell'art. 22 del decreto sull'attuazione dell'assicurazione sociale obbligatoria del 6 agosto 1945 si completa l'ordinanza No. 2/12 Bollettino Ufficiale del 22 settembre 1945 colla ulteriore nomina dei seguenti membri dell'amministrazione provvisoria:

1. Jaksetič Emilio, fabbricatore di scope e spaz-zole,
2. Fonda Libero,
3. il terzo membro viene nominato dal CLN distret-tuale Buje.

Ajdovščina li 29 gennaio 1947.

Il capodipartimento Il segretario
per la previdenza sociale: della Delegazione del CRLN:
dr. Franc Marušič m. p. France Perovšek m. p.